



FEDERAZIONE GILDA – UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI MODENA

PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA
UOMINI

Requisito maturato entro il	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Cessazione dal servizio e decorrenza trattamento di pensione
	Età anagrafica minima	Anzianità contributiva minima	
31/12/2012	66 anni	42 anni e 1 mese	1/9/2012
31/12/2013	66 anni e 3 mesi	42 anni e 5 mesi	1/9/2013
31/12/2014	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	1/9/2014
31/12/2015	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	1/9/2015
31/12/2016	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2016
31/12/2017	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2017
31/12/2018	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2018
31/12/2019	66 anni e 11 mesi	43 anni e 2 mesi	1/9/2019
31/12/2020	66 anni e 11 mesi	43 anni e 2 mesi	1/9/2020
31/12/2021	67 anni e 2 mesi	43 anni e 5 mesi	1/9/2021
31/12/2022	67 anni e 2 mesi	43 anni e 5 mesi	1/9/2022
31/12/2023	67 anni e 5 mesi	43 anni e 8 mesi	1/9/2023
31/12/2024	67 anni e 5 mesi	43 anni e 8 mesi	1/9/2024
31/12/2025	67 anni e 8 mesi	43 anni e 11 mesi	1/9/2025

Sulla pensione anticipata viene applicata una penalizzazione dell'1%, per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni; la percentuale di riduzione è elevata al 2% per ogni altro anno di anticipo oltre ai primi due. La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il sistema retributivo. Per esempio, chi cessa dal servizio con 59 anni di età avrà una riduzione complessiva del 4 per cento sulla quota di pensione relativa all'anzianità posseduta fino al 31/12/2011.

Fino al 2017, la riduzione non si applica se l'anzianità contributiva è costituita da periodi di: effettivo lavoro/servizio, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria. Sono pertanto esclusi i riscatti di periodi di non effettivo lavoro, ad es. laurea o aspettativa non retribuita.



FEDERAZIONE GILDA – UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI MODENA

PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA
DONNE

Requisito maturato entro	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Cessazione dal servizio e decorrenza trattamento di pensione
	Età anagrafica minima	Anzianità contributiva minima	
31/12/2012	66 anni	41 anni e 1 mese	1/9/2012
31/12/2013	66 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	1/9/2013
31/12/2014	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	1/9/2014
31/12/2015	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	1/9/2015
31/12/2016	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2016
31/12/2017	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2017
31/12/2018	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2018
31/12/2019	66 anni e 11 mesi	42 anni e 2 mesi	1/9/2019
31/12/2020	66 anni e 11 mesi	42 anni e 2 mesi	1/9/2020
31/12/2021	67 anni e 2 mesi	42 anni e 5 mesi	1/9/2021
31/12/2022	67 anni e 2 mesi	42 anni e 5 mesi	1/9/2022
31/12/2023	67 anni e 5 mesi	42 anni e 8 mesi	1/9/2023
31/12/2024	67 anni e 5 mesi	42 anni e 8 mesi	1/9/2024
31/12/2025	67 anni e 8 mesi	42 anni e 11 mesi	1/9/2025

Sulla pensione anticipata viene applicata una penalizzazione dell'1%, per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni; la percentuale di riduzione è elevata al 2% per ogni altro anno di anticipo oltre ai primi due. La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il sistema retributivo. Per esempio, chi cessa dal servizio con 59 anni di età avrà una riduzione complessiva del 4 per cento sulla quota di pensione relativa all'anzianità posseduta fino al 31/12/2011.

Fino al 2017, la riduzione non si applica se l'anzianità contributiva è costituita da periodi di: effettivo lavoro/servizio, astensione obbligatoria di maternità, infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria. Sono pertanto esclusi i riscatti di periodi di non effettivo lavoro, ad es. laurea o aspettativa non retribuita.

PENSIONE CON OPZIONE CONTRIBUTIVA

Le donne, in possesso dei requisiti di 57 anni di età ((requisito da adeguarsi, a partire dal 1/1/2013, agli incrementi della speranza di vita) e 35 anni di anzianità, possono accedere al pensionamento optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

Se tali requisiti minimi sono raggiunti dopo il 31/12/2011, il trattamento economico di pensione decorrerà dal mese di settembre dell'anno successivo (cioè 12 mesi dopo), la buonuscita sarà corrisposta decorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio ed entro i 3 mesi successivi.

Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio nel 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata all'1/9/2013. Tale disposizione è prevista solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015.

In questo caso l'ammontare della pensione, calcolata interamente con il sistema contributivo, è inferiore del 30-38 per cento rispetto alla pensione calcolata con il sistema retributivo.